



Cittadinanza e immigrazione

*Nel mese di ottobre 2015, al termine di un'ampia istruttoria legislativa, la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato di proposte di legge in materia di cittadinanza. Il testo prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (*ius soli*) e l'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (*ius culturae*). Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato.*

L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che è stato trasmesso al Senato, dove è attualmente all'esame ([A.S. 2092](#)). La proposta si concentra sulla questione fondamentale della **tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori**, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza ([legge 5 febbraio 1992, n. 91](#)).

La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. *ius soli*) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. *ius culturae*).

In particolare, acquista la cittadinanza **per nascita** chi è nato nel territorio della Repubblica da **genitori stranieri**, di cui **almeno uno** sia titolare del diritto di soggiorno permanente o **in possesso del permesso di soggiorno UE** per soggiornanti **di lungo periodo** (cd. *ius soli*).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del **dodicesimo anno** di età, che abbia **frequentato regolarmente**, ai sensi della normativa vigente, per almeno **cinque anni** nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al **sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale** triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. *ius culturae*).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante **dichiarazione di volontà** espressa da un genitore **legalmente residente** in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di **concessione della cittadinanza** (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale **prima del compimento della maggiore età**, ivi legalmente residente da almeno **sei anni**, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un **ciclo scolastico**, con il conseguimento del **titolo conclusivo**, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

E' stata inoltre dettata una **disciplina transitoria**: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure soli* o *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20